



ORDINANZA N. 38 DEL 13 Settembre 2013

Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione stradale in cantiere stradale, lungo la S.P. n. 70 di Montemignaio dal Km. 5+135 al Km. 5+365 in località Pagliericcio, nel Comune di Castel San Niccolò (AR).
(Nuovo Codice della Strada)

Visto che per consentire la regolare esecuzione dei lavori alla rete del gas metano, per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario disciplinare, per il tempo strettamente necessario, il transito e la sosta in località Pagliericcio, Castel San Niccolò.

Vista la comunicazione della Provincia di Arezzo n. prot. 15680C/23.12.EO.24.

Visti gli art.li 6, 7 e 21 del vigente Codice della Strada D. L.vo 30 aprile 1992 n.285;

Visti gli art.li da 30 a 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002

Sentito il parere dei competenti uffici comunali;

Vista la legge 18 agosto 2000, n.267;

AUTORIZZA

La temporanea istituzione di un cantiere per lavori sulla rete del gas metano in località Pagliericcio, Comune di Castel San Niccolò.

ORDINA

L'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, **lungo la S.P. n. 70 di Montemignaio dal Km. 5+135 al Km. 5+365 in località Pagliericcio, nel Comune di Castel San Niccolò (AR)**, a decorrere dalle ore **08:00 del giorno 16.09.2013 fino a fine lavori.**

La regolare circolazione dovrà essere ripristinata dalle ore 18,00 alle ore 8,00 e nei giorni festivi.

Ordina inoltre alla Ditta esecutrice dei lavori, in qualità di assuntore dei lavori, di apporre la necessaria segnaletica di cui al vigente Codice della Strada, D. L.vo n.285/92, ed al relativo regolamento di attuazione n. 495/92 e del D.M. 10 Luglio 02 prima richiamati, con particolare riferimento alla sistemazione, ove il caso ricorra, di barriere, alla visibilità notturna, agli uomini al lavoro, al segnalamento e delimitazione dei cantieri ed ogni altra disposizione di cui agli art.li da 30 a 43 del citato regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

I funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale, gli addetti alla Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla Residenza Municipale, 13.09.2013

IL SINDACO/Responsabile dell'Area Manutenzione e LL.PP.
(Paolo Renzetti)

